ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore generale nr. 103 del 15/06/2021

Proponente: *Alessandro Voliani*

Mare

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento:Dott. Romano Baino

Estensore: Dott.ssa Katia Prandi

Settore Provveditorato, struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.lgs 50/2016.

Oggetto: Approvazione del contratto per l'affidamento del servizio di gestione armatoriale della M/N per la ricerca scientifica "Poseidon", per la durata di quattro anni, sottoscritto con Labromare s.r.l.

ALLEGATI N.: 1

Denominazione	*Pubblicazione*	*Tipo Supporto*
All. 1: Contratto di appalto	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1.000 - 10.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'"Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il decreto del Direttore generale n. 41/2017 nel quale si individua il Settore Provveditorato quale "Struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016";

Visto il programma biennale 2019-2020 delle forniture e servizi, nel quale è ricompreso l'appalto di cui trattasi;

Considerato che con decreto del Direttore generale n. 13 del 10/02/2020 è stato nominato il gruppo di lavoro per la predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per per l'affidamento del servizio di gestione armatoriale della m/n per la ricerca scientifica "Poseidon", per la durata di quattro anni, il quale ha provveduto alla predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa del servizio oggetto di affidamento;

Considerato, altresì, che con decreto del Direttore generale n. 128 del 15/09/2020 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione armatoriale della M/N per la ricerca scientifica "Poseidon", per la durata di quattro anni, da espletarsi in modalita' telematica mediante utilizzo di START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana), CIG 8441297AA4;

Verificato che con decreto del Direttore generale n. 57 del 31/03/2021 è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32, comma 8, il servizio di gestione armatoriale della M/N per la ricerca scientifica "Poseidon", per la durata di quattro anni, alla società Labromare s.r.l.;

Verificato, altresì, che in data 05/05/2021 è stato sottoscritto il contratto per il servizio di gestione armatoriale della M/N per la ricerca scientifica "Poseidon", tra ARPAT e la società Labromare s.r.l. nella forma dell'atto pubblico, come da atto trasmesso dal notaio D'Abramo (allegato n. 1);

Considerato che è stato dato avvio al nuovo contratto in data 8 maggio 2021 e che si ritiene opportuno individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», il dott. Alessandro Voliani responsabile dell'U.O. Risorse Ittiche e Biodiversità Marina (RIBM) di Area Vasta Costa;

Visto che il dott. Alessandro Voliani ha individuato quali assistenti al DEC la dott.ssa Katia Prandi, assegnata al Settore Provveditorato, della Direzione, al fine di seguire gli aspetti legati alle varianti di cui all'art. 106 D.Lgs 50/2016, subappalto, disposizioni particolari riguardanti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nonchè gli altri aspetti giuridici dell'appalto e il dott. Enrico Cecchi, assegnato alla medesima U. O. Risorsa ittica e biodiversità marina, di Area Vasta Costa, al fine di seguire la verifica di conformità del servizio e il puntuale adempimento del contratto;

Considerato che l'attività di assistente al DEC rientra tra quelle previste nel Regolamento per la

corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per servizi e forniture, approvato con decreto del Direttore generale n. 61 del 08/04/2021, il cui fondo è stato accontanato con decreto del Direttore generale n. 128 del 15/09/2020;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di approvare il contratto per il servizio di gestione armatoriale della M/N per la ricerca scientifica "Poseidon", sottoscritto tra ARPAT e la società Labromare s.r.l. nella forma dell'atto pubblico, come da atto trasmesso dal notaio D'Abramo (allegato n. 1);
2. di dare atto che è stato dato avvio al nuovo contratto in data 8 maggio 2021;
3. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto per lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», il dott. Alessandro Voliani responsabile dell'U.O. Risorse Ittiche e Biodiversità Marina (RIBM) dell'Area Vasta Costa;
4. di nominare quali assistenti al DEC la dott.ssa Katia Prandi, assegnata al Settore Provveditorato, della Direzione, al fine di seguire gli aspetti giuridici dell'appalto (le varianti di cui all'art. 106 D.Lgs 50/2016, il subappalto, le disposizioni particolari riguardanti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, le penalità) e il dott. Enrico Cecchi, assegnato alla U. O. Risorsa ittica e biodiversità marina, dell'Area Vasta Costa, al fine di seguire la verifica di conformità del servizio e il puntuale adempimento del contratto;
5. di dare che l'attività di assistente al DEC rientra tra quelle previste nel Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per servizi e forniture, approvato con decreto del Direttore generale n. 61 del 08/04/2021, il cui fondo è stato accontanato con decreto del Direttore generale nr. 128 del 15/09/2020;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del Settore Mare, di Area Vasta Costa;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine rispettare i termini previsti per gli adempimenti di legge e nel contratto medesimo.

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 09/06/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 10/06/2021
- Alessandro Voliani , il proponente in data 10/06/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 14/06/2021
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 15/06/2021
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 15/06/2021

Dott. Gaetano d'Abramo

REPERTORIO N. 61294 RACCOLTA N. 24850

CONTRATTO DI GESTIONE ARMATORIALE DELLA M/N POSEIDON

Con la presente scrittura privata che resterà depositata nella raccolta del Notaio che autenticherà le sottoscrizioni, con facoltà di rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta, i sottoscritti:

- NICOSIA Massimo, libero professionista, nato a Messina il 16 maggio 1973, domiciliato per la carica in Livorno, via dell'Artigianato, n. 69, non in proprio ma in nome e per conto della società:

- "LABROMARE s.r.l.", con sede in Livorno, via dell'Artigianato, n. 69, capitale sociale euro 7.500.000,00 interamente versato, iscritta al N. REA LI-43152 presso la C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 00100440494, nella sua qualità di consigliere, della stessa munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto, in virtu' del verbale del consiglio di Amministrazione in data 7 ottobre 2020;

- RUBELLINI Pietro, dirigente, nato a Firenze il 21 novembre 1961, domiciliato per la carica in Firenze Via Nicola Porpora n. 22, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Direttore generale di:

- "AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA" con sede legale in Firenze, Via Nicola Porpora n. 22, partita I.V.A. 04686190481, di seguito indicata come “ARPAT”, in virtu' di decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23 marzo 2021,

REGISTRATO A LIVORNO

IL 11/05/2021

N. 4798 1T

PREMESSO CHE

- ARPAT, proprietaria della M/N Poseidon di bandiera italiana, iscritta al n. 4306 presso il Compartimento Marittimo di La Spezia, meglio descritta nell’allegato 1 al presente contratto di gestione armatoriale della nave ad una Società terza, competente nell’attività nautica, selezionata mediante esperimento di procedura aperta ad evidenza pubblica;

- con decreto del Direttore generale di ARPAT n. 128 del 15 settembre 2020 è stata indetta una gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui sopra, per un periodo di 4 (quattro);

- la procedura aperta si è regolarmente svolta;

- con decreto del Direttore generale di ARPAT n. 57 del 31 marzo 2021 la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione armatoriale della nave è stata aggiudicata in via definitiva alla società Labromare s.r.l. con sede legale in Livorno (LI), 57121 Via dell'Artigianato 69, P.I. 00100440494, per la durata di quattro anni per l’importo di Euro 624.000,00 (seicentoventiquattromila/00) IVA esclusa;

- la Società assumerà la qualifica di Armatore a norma dell’art. 265 del Codice di Navigazione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

La società armatrice LABROMARE s.r.l. con sede legale in Livorno (LI), 57121 Via dell'Artigianato 69, P.I. 00100440494, assume a proprio carico la gestione e l’esercizio della M/N Poseidon, di nazionalità Italiana iscritta nel Compartimento Marittimo di La Spezia al n. 4306, meglio descritta nell’allegato 1 al presente contratto, di seguito denominata “motonave” e della relativa strumentazione scientifica, per il periodo indicato al successivo art. 2.

La società armatrice assume l’esercizio dell’imbarcazione garantendone l’o-

peratività, l'efficienza, la sicurezza ed il rispetto di quanto previsto dalle Autorità marittime, con le modalità specificate nel presente contratto, e con le modalità aggiuntive indicate nell'offerta tecnica prodotta in fase di gara (agli atti di Arpat, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto).

Inoltre, la ditta aggiudicataria del servizio, assumerà la qualifica di Armatore con la conseguente dichiarazione ex art. 265 del Codice della Navigazione.

Agli scopi del presente contratto, l'esercizio della nave è prevalentemente riservato ad ARPAT, che utilizzerà l'imbarcazione per le proprie attività istituzionali, e per qualsiasi altra attività che essa, nella sua assoluta discrezionalità, riterrà opportuna dando le appropriate disposizioni alla società armatrice, e per essa, direttamente al conduttore.

Conseguentemente è fatto divieto alla società armatrice (e al conduttore dalla stessa nominato) di utilizzare in alcun modo la motonave Poseidon, nonché le sue dotazioni, per fini diversi da quelli sopra specificati e/o fuori dai programmi stabiliti.

Fermo restando quanto sopra precisato, il contratto verrà eseguito sotto la vigilanza del Direttore della esecuzione, nominato da ARPAT.

L'avvio della esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione potrà essere formalizzata in apposito verbale ai sensi dell'art. 304 del DPR 201/2010.

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 del Capitolato Speciale di Appalto, il presente contratto ha durata di 4 (quattro) anni.

Qualora, alla data di scadenza del servizio di gestione armatoriale la motonave si trovasse in operazioni o in navigazione, il contratto s'intenderà automaticamente prorogato per il tempo necessario a completare le attività in corso e per raggiungere il porto di Livorno o altro porto indicato da ARPAT.

L'Armatore è tenuto a garantire, se richiesto da ARPAT, il servizio alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara senza eccezione alcuna fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni.

ART. 3 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA MOTONAVE

L'ARPAT consegnerà la motonave all'Armatore nel porto di Livorno. All'atto della consegna, la nave sarà in normali condizioni di funzionalità per quanto attiene lo scafo, l'apparato motore e tutti gli impianti ed accessori nautici e sarà in condizione di svolgere al meglio le proprie attività. Il certificato di classe della nave sarà in corso di validità. Alla consegna della nave all'Armatore, l'ARPAT rimetterà tutti i disegni e la documentazione tecnica in proprio possesso relativi alla nave, all'apparato motore ed alle attrezzature nautiche installate a bordo. Verrà redatto dalle Parti un inventario delle dotazioni della nave, delle apparecchiature scientifiche e di quelle di servizio di supporto alle attività di ricerca, presenti a bordo; le condizioni della nave verranno descritte in una relazione congiunta, sottoscritta dai Rappresentanti delle Parti. Ogni successiva variazione delle dotazioni della nave e delle dotazioni scientifiche o di servizio, dovrà trovare riscontro in un verbale sottoscritto dai Rappresentanti delle Parti.

La presa in carico della nave da parte dell'Armatore dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore dalla data di messa a disposizione della stessa da parte di ARPAT, preventivamente comunicata con PEC.

L’Armatore consegnerà la motonave ad ARPAT completa di equipaggio (come previsto dall’art. 1.1. del Capitolato speciale di appalto) e nel rispetto della tabella di armamento stabilita dall’Autorità Marittima, contestualmente e nel medesimo porto presso il quale ARPAT avrà consegnato la motonave all’Armatore.

Alla scadenza o alla risoluzione per qualsiasi motivo del presente contratto, l’Armatore riconsegnerà ad ARPAT la nave e le dotazioni di questa, nelle medesime buone condizioni in cui erano state consegnate da ARPAT all’Armatore, salvo il normale deperimento. Dovrà, in particolare, essere riconsegnata tutta la documentazione originariamente ricevuta, aggiornata alla data della riconsegna, unitamente alla documentazione relativa alle apparecchiature di pertinenza della nave installate a bordo nel corso della durata del contratto.

La nave verrà riconsegnata nel porto di Livorno (o eccezionalmente in altro porto richiesto da ARPAT) e l’Armatore dovrà adoperarsi in maniera che il passaggio di consegne con l’Armatore subentrante possa svolgersi in maniera efficace e senza impedimenti di sorta.

La società armatrice resta responsabile dell’esercizio tecnico della nave, delle sue dotazioni e pertinenze, fino alla materiale riconsegna della nave stessa all’agenzia reintegrando a proprie spese eventuali elementi mancanti rispetto all’inventario di cui sopra.

ART. 4 - CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO IN CORSO DI CONTRATTO

L’importo del corrispettivo dovuto all’Armatore è pari ad Euro 156.000,00 (centocinquantaseimila/00) oltre IVA annui (canone offerto in gara), per un totale complessivo nel quadriennio pari a Euro 624.000,00 (seicentoventiquattromila/00) oltre IVA.

Tale importo è comprensivo di ogni spesa che renda operativo il servizio.

Per gli adeguamenti si rimanda integralmente all’articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto (All. 4).

Il canone dovuto sarà corrisposto per i giorni di “Di inoperatività o disarmo” dell'imbarcazione nella misura del 20% (venti per cento) del canone giornaliero (canone mensile/30 giorni).

Il corrispettivo spettante per l'attività di progettazione e di direzione dei lavori nel caso di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria previsti all'art. 6 del contratto, sarà corrisposto a seguito dell'espletamento dell'attività, nella misura ivi indicata.

ART. 5 - IMPIEGO DELLA MOTONAVE ED OPERATIVITÀ

ARPAT utilizzerà la motonave, nei limiti della navigazione prevista dai documenti di bordo, per l’esecuzione di controlli e monitoraggi delle acque marino costiere per la determinazione dello stato di qualità ambientale, anche ai fini della valutazione degli impatti sugli ecosistemi acquatici, e di attività di ricerca, ai sensi della LRT n. 30/2009 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e s.m.i. e dell’Atto di disciplina dell’Organizzazione interna di ARPAT, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 270/2011 e s. m. i. ARPAT potrà agire anche per conto di altri enti o Società con le quali avesse concluso accordi in qualsivoglia forma e impiegarla per le medesime finalità istituzionali, dandone informazione all’Armatore.

ARPAT potrà richiedere l’impiego della motonave per lo svolgimento di atti-

vità autorizzate dalle competenti Autorità locali e nazionali, con giurisdizione per le aree interessate; l'acquisizione di tali autorizzazioni sarà di competenza di ARPAT, fermo restando l'obbligo dell'Armatore a prestare la propria collaborazione al riguardo.
Ferma restando l'esclusiva responsabilità del Comandante della motonave nell'esecuzione delle direttive di ARPAT per quanto riguarda in particolare il rispetto delle condizioni di sicurezza della navigazione e delle operazioni, l'Armatore si impegna a dare seguito alle richieste e alle istruzioni impartite da ARPAT, anche per il tramite di un proprio rappresentante a bordo, nominato quale Capomissione, che assumerà la direzione tecnica della missione e, in tale veste, collaborerà con il Comandante fornendo le istruzioni di dettaglio necessarie per lo svolgimento delle operazioni.
Qualora il Comandante valuti negativamente in termini di fattibilità un'operazione richiesta da ARPAT, dovrà trascrivere esaustivamente la motivazione sul giornale di bordo, assicurando l'immediata disponibilità di un estratto dello stesso al Capomissione.
ARPAT avrà diritto di imbarcare a bordo ospiti e proprio personale tecnico scientifico entro i limiti consentiti dalla normativa di sicurezza. Il personale di ARPAT e/o i propri ospiti dovranno avere totale accesso a tutte le aree operative della motonave in maniera da poter svolgere le attività scientifiche per le quali la motonave viene impiegata.
La gestione delle attività di ricerca e/o di servizio a bordo sarà curata in modo esclusivo da ARPAT, fermo restando l'obbligo dell'Armatore di garantire il supporto all'equipaggio in tutte le operazioni connesse. Tale supporto, nei limiti delle competenze e delle disponibilità del personale dell'Armatore presente a bordo, riguarderà la gestione e la manutenzione delle apparecchiature di supporto alla ricerca, quali gru, compressori, portali, verricelli impiegati per lo svolgimento delle attività scientifiche.
Sia in navigazione che a motonave ferma in porto, sarà facoltà di ARPAT provvedere, per mezzo di propri tecnici o di ditte specializzate, al controllo e alla manutenzione delle apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca.
L'Armatore dovrà garantire, a proprie spese, l'ormeggio della motonave, nei periodi di sosta, nel "porto base" da individuare presso il porto di Livorno, con esclusione delle aree industriali.
Durante le campagne la motonave dovrà essere ormeggiata (salvo situazioni di emergenza) nelle marinerie che offrano adeguato riparo tra quelle indicate da ARPAT nell'ambito dei contratti per il servizio di ormeggio che ARPAT avrà predisposto e affidato allo scopo. I costi dell'ormeggio per le marinerie diverse dal "porto base" sono a carico di ARPAT.
Il programma mensile delle attività del Poseidon sarà verificato unitamente all'appaltatore, al fine di limitare i consumi e le manutenzioni dei MM.PP e ottimizzare le ore di moto della motonave.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ARMATORE

Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente contratto l'Armatore assume a proprio carico i seguenti obblighi:
a) si impegnerà, con la massima diligenza e secondo la pratica del buon armatore, nella conduzione della nave, dell'apparato motore, delle attrezzature nautiche imbarcate e di tutti i suoi accessori e pertinenze;
b) collaborerà con ARPAT nella definizione preventiva dei programmi di im-

piego (mensilmente) della motonave e degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, assicurando, su richiesta del Responsabile del Contratto di ARPAT, la presenza dei propri rappresentanti qualificati ad incontri presso sedi da concordare c) provvederà all'armamento della motonave secondo le necessità indicate da ARPAT, assicurando tutte le condizioni di sicurezza e di efficienza in rapporto alle specifiche esigenze rappresentate dallo svolgimento delle operazioni programmate;
d) seguirà la motonave in tutti i suoi spostamenti, organizzandone la navigazione, l'assistenza a terra, organizzando i cambi di equipaggio, i rifornimenti, i lavori di classe, le riparazioni/manutenzioni nonché tutto quello che riguarda la gestione nautica ed amministrativa, ivi compresa, in fase di realizzazione di lavori straordinari, la gestione di tutte le pratiche inerenti l'applicazione delle normative sulla sicurezza;
e) assicurerà, in conformità alle richieste operative di ARPAT, il mantenimento della nave in una delle condizioni di operatività di cui all'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto;
f) assicurerà la presenza a bordo di proprio personale dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (con pausa pranzo di un'ora) per i periodi in cui la motonave sia in condizioni di operatività di stand by operativo e stand by tecnico, come definiti all'art. 1.3, per eseguire le operazioni di ordinaria manutenzione, controllo, verifica, rifornimento e cambusa;
g) curerà il rifornimento dei combustibili e dei lubrificanti (con oneri a carico di ARPAT) necessari alla movimentazione della motonave, provvedendo tempestivamente alla consegna ad ARPAT della documentazione comprovante l'avvenuta fornitura controfirmata dal Comandante della motonave per la gestione delle pratiche amministrative con i fornitori di pertinenza;
h) provvederà, a proprie cure e spese, alle attività di manutenzione e gestione specificate nell'allegato 2, ivi inclusa la fornitura dei materiali riportati nell'allegato 3. Inoltre l'equipaggio della società armatrice effettuerà, quando necessario, piccole riparazioni e piccoli interventi di manutenzione meccanica ed elettrica di componenti, di macchinari e di apparati, senza mettere fuori servizio gli stessi, addebitando solo gli eventuali costi dei materiali utilizzati se questi ultimi non rientrano tra quelli dell'allegato 3, previa autorizzazione scritta di ARPAT. Tutte le operazioni di manutenzione e gestione di cui sopra dovranno essere annotate in un apposita scheda di registrazione il cui modello è fornito nell'allegato 2 bis;
i) intraprenderà tutte le azioni necessarie per la manutenzione straordinaria (a carico di ARPAT) dello scafo, dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari, delle apparecchiature di navigazione di quant'altro risultasse necessario per il mantenimento in classe della motonave e per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed operatività, proponendo ad ARPAT, per valutazione, approvazione e attuazione, la programmazione degli interventi manutentivi e concordandone i periodi di esecuzione, come disciplinato all'articolo 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto e dal successivo art. 8 del presente Contratto;
j) invierà a bordo o presso le Autorità competenti propri ispettori o funzionari per l'assistenza tecnica ad ARPAT, eventualmente seguendo la motonave in navigazione.
k) provvederà, a mezzo della propria struttura amministrativa:
a) all'arruolamento e alla gestione del personale imbarcato, curando in parti-

colare la contabilità paghe e contributi previdenziali e fiscali e le pratiche assicurative malattie e infortuni;
b) allo svolgimento di indagini di mercato per quanto riguarda gli approvvigionamenti e i lavori di manutenzione della motonave non compresi negli allegati 2 e 3;
c) all'assistenza ad ARPAT nelle relazioni con le Autorità Marittime, con l'Ente di certificazione (RINA) e con le Compagnie assicuratrici;
l) assicurerà condizioni di massimo conforto alle persone imbarcate, provvedendo alla cambusa;
m) presenterà al Responsabile del Contratto, una relazione scritta riguardante la situazione generale della motonave al 31 dicembre di ciascun anno e, in particolare, i seguenti punti:
a) e manutenzioni effettuate e programmate;
b) le condizioni di esercizio;
c) il rendiconto riportante la tabella dei consumi;
d) copia del giornale di bordo;
e) le ore di moto effettuate per ciascun mese;
f) copia del Libretto di controllo degli imbarchi;
n) provvederà, sotto la propria completa responsabilità, al rispetto di quanto previsto dai D.lgs 271/99 e 272/99, 298/1999 nonché ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti da norme di sicurezza nazionali ed internazionale, ivi compresi quelli previsti dal Safety Management System (ISM Code).
o) presenterà un riepilogo mensile inerente l'attività di gestione armatoriale con indicato:
a) il numero di uscite mensili;
b) l'elenco dei giorni nei quali non è stato possibili svolgere le attività di monitoraggio e le motivazioni (es: cause meteorologiche; problemi tecnici, ecc);
c) l'elenco delle tratte eseguite nel periodo in base ai campionamenti richiesti da ARPAT e eventuali proposte per ottimizzare risorse e tempo;
p) non consentirà l'imbarco e l'accesso a bordo di persone non espressamente autorizzate da ARPAT, salvo esigenze di manutenzione e di riparazione della nave o delle attrezzature di supporto alla ricerca ovvero di approvvigionamenti di materiali e di viveri;
q) dovrà rendersi disponibile a garantire, senza costi aggiuntivi, la permanenza notturna a bordo dell'equipaggio fuori dal porto di base per almeno 20 (venti) notti/anno, oltre alle 10 (dieci) notti offerte in sede di gara, per un totale di 30 (trenta) notti/anno.
r) qualora, a fronte di specifiche esigenze, ARPAT avesse la necessità, per l'espletamento di attività istituzionali, di condurre l'imbarcazione oltre le 12 miglia, la società armatrice dovrà (a seguito di specifica e senza ulteriori oneri a carico di ARPAT) sostituire l'equipaggio previsto in gara (costituito da due unità) con altrettanto personale munito di patente oltre le 12 (dodici) miglia (qualora l'equipaggio previsto non ne sia già in possesso), ferme restando le necessarie autorizzazione delle competenti Autorità relative all'imbarcazione e le adeguate dotazioni di sicurezza che ARPAT avrà cura di verificare ed acquisire con oneri a proprio carico;
s) dovrà rendersi disponibile a fornire, a fronte di eventi straordinari e non previsti, e su richiesta di ARPAT, risorse umane aggiuntive, alle condizioni quotate separatamente rispetto all'offerta economica di gara;
t) assicurerà per 30 (trenta) gg/annue il trasporto di operatori ARPAT, frigo

con campioni o attrezzature tecnico scientifiche o per sub per tragitti indicati preventivamente in fase di programmazione mensile delle attività, compresi nel litorale costiero della Toscana;

u) su richiesta di ARPAT la società armatrice sarà tenuta ad espletare tutti gli adempimenti per il cambio di servizio da “conto proprio” a “traffico” ai sensi degli artt. 624 e 625 del Codice della navigazione. Gli oneri di natura tributaria e comunque dovuti a terzi per l'espletamento delle pratiche, debitamente documentati, saranno rimborsati da ARPAT.

Qualora il cambio di servizio comportasse ulteriori oneri aggiuntivi a carico della società armatrice, gli stessi saranno compensati da ARPAT e comporteranno una variazione in aumento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 311 D.P.R. 207/2010;

v) come da offerta di gara si obbliga a:

- fornire strumentazione sostitutiva tra la tipologia utilizzata da ARPAT e indicata nell'allegato 1 al CSA in caso di guasto entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del DEC, senza costi aggiuntivi per ARPAT;
- fornire un battello sostitutivo, con almeno le medesime caratteristiche della motonave Poseidon, per un massimo di n. 10 (dieci) giorni l'anno a richiesta di ARPAT .

ART 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL PERSONALE MARITTIMO

L’equipaggio composto come indicato all’art. 1.1 del Capitolato Speciale di Appalto, così come lo stesso risulta indicato nell’offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara, dovrà essere in grado di esprimersi correttamente in lingua Italiana. Tutti gli arruolamenti dovranno comunque avvenire in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in Italia. L’equipaggio imbarcato sarà esclusivamente alle dipendenze dell’Armatore che è responsabile dell’opera del proprio personale e dovrà ottemperare a tutte le disposizioni e soggezioni previste dalla legge e dai regolamenti a sua cura, spese e responsabilità.

L’Armatore garantirà che l’equipaggio mantenga per tutta la durata dell’appalto i requisiti richiesti all’art. 1.1. del Capitolato Speciale di Appalto anche in caso di sua sostituzione. In caso di sostituzione dovrà essere data specifica comunicazione ad ARPAT .

ARPAT qualora ritenga, con proprio motivato giudizio, che il personale proposto non abbia la competenza adeguata alla tipologia della missione da svolgere, avrà il diritto di rifiutarne l’imbarco e l’Armatore dovrà provvedere alla sua sostituzione senza causare ritardi nella programmazione delle operazioni. L’Armatore risponderà dei danni causati da ritardata partenza della motonave dovuta alla indisponibilità di equipaggi adeguati alle missioni da svolgere.

L’Armatore si impegna ad organizzare l’avvicendamento del personale marittimo in maniera da garantire la continuità delle operazioni della motonave ed economie nella spesa relativa i viaggi per imbarchi e sbarchi del personale stesso.

Il Comandante dovrà adempiere con sollecitudine e competenza ai propri doveri, dovrà assicurare la tenuta dei libri di bordo e garantirne l’accessibilità ad ARPAT e dovrà operare in modo che la motonave assicuri i servizi richiesti da ARPAT in qualunque momento nei soli limiti delle sue caratteristiche.

Il Capomissione ARPAT a bordo della motonave darà al Comandante le istruzioni sulla rotta da seguire e sulle attività da svolgere: resta comunque inteso che le operazioni di navigazione e di conduzione della motonave e delle sue attrezzature saranno sotto il controllo esclusivo del Comandante e, a tal riguardo, le richieste di ARPAT saranno condizionate dal giudizio di sicurezza delle operazioni da parte del Comandante.
L'equipaggio dovrà garantire il regolare funzionamento degli usuali impianti della motonave installati; dovrà inoltre effettuare, senza alcun costo aggiuntivo per ARPAT oltre a quanto previsto nel presente contratto, operazioni di connessione/sconnessione elettrica, pneumatica, di rifornimento combustibile e di acqua nei porti e, se richiesto dal Capomissione, dovrà coadiuvare il personale tecnico di ARPAT, ovvero sostituirsi ad esso nelle operazioni di manovra dei verricelli, della gru e del portale di bordo e, in generale, delle attrezzature installate a bordo della motonave.
L'Armatore dovrà sollecitamente assicurare le necessarie azioni a fronte di motivate contestazioni da parte del Responsabile del Contratto per conto di ARPAT nei riguardi della condotta del Comandante e degli altri membri dell'equipaggio e, in casi particolarmente gravi, dovrà garantire la sostituzione del personale in questione nel più breve tempo possibile.
ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.
L'Armatore:
1. presenterà ad ARPAT entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione con le previsioni degli acquisti e dei lavori ritenuti necessari con le priorità e le specifiche tecniche da redigere in una bozza di capitolato, unitamente ad almeno tre preventivi di società differenti e ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell'acquisto e l'avvio delle procedure amministrative opportune;
2. in tutte le occasioni in cui si renda necessario un intervento, oltre a quanto previsto al punto precedente, a seguito di richiesta di ARPAT sottoporrà al DEC, entro 10 (dieci) giorni, i preventivi raccolti e ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell'acquisto e l'avvio delle procedure amministrative opportune;
3. garantirà l'assistenza tecnica e coordinerà l'esecuzione dei lavori di manutenzione nel rispetto delle normative di sicurezza;
4. provvederà autonomamente alle operazioni di rifornimento di combustibili e lubrificanti.
ARPAT procederà in autonomia a selezionare l'operatore tra i preventivi ricevuti a cui affidare gli interventi di manutenzione straordinaria.
Per ragioni di urgenza, quando ogni ritardo nell'acquisizione possa compromettere la sicurezza della motonave o delle persone imbarcate, ovvero possa comportare ritardi nell'avvio di attività già programmate e calendarizzate, l'Armatore può essere autorizzato ad effettuare direttamente i lavori di manutenzione, nell'entità stimata e specificamente autorizzata da ARPAT.
Lo stesso Armatore, su richiesta di ARPAT, è tenuto a fornire la Direzione dei Lavori volta a certificare l'esecuzione degli interventi a regola d'arte. Il corrispettivo dovuto da ARPAT sarà pari al 2% (due per cento) dell'importo netto aggiudicato e comunque non potrà risultare inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, per ogni intervento eseguito. L'esecuzione delle sopracitate attività sarà svolto da personale qualificato, avente la qualifica

di ispettore tecnico navale con almeno 10 (dieci) anni di anzianità (da comunicare unitamente alla documentazione utile entro 7 (sette) giorni dall'esecuzione dei lavori, al fine di consentire le opportune verifiche).

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'ARMATORE

Sono a carico dell'armatore le seguenti voci di spesa:

1. gli oneri per lo stazionamento nel porto base di Livorno;
2. quanto dovuto, a qualsiasi titolo e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria, al Comandante e all'equipaggio (retribuzioni, indennità, contribuzioni, compensi per lavoro straordinario, panatiche, vitto, alloggio, diarie, premi, assicurazioni ed oneri contributivi e previdenziali, ferie e trattamento di fine rapporto);
3. costo per la eventuale sovrapposizione in imbarco di omologhe figure professionali per passaggi di consegne;
4. abbigliamento da lavoro dell'equipaggio;
5. quanto dovuto per le attività di manutenzione e gestione specificate nell'Allegato 2, ivi incluso il costo dei materiali riportati nell'Allegato 3 e degli interventi del personale tecnico dell'Armatore;
6. quanto dovuto per le prestazioni del personale dell'Armatore in occasione delle riunioni tecniche ed operative da tenersi ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto;
7. le coperture giornaliere, 24 ore su 24, dei servizi operativi dell'Armatore per il contatto continuo con la nave in qualsiasi località si trovi;
8. spese di comunicazione con qualsiasi mezzo (non originate dalla motonave);
9. spese per la gestione della struttura tecnica dell'Armatore che dovrà garantire la piena funzionalità della motonave con particolare, ma non esclusivo, riferimento, all'adempimento degli obblighi indicati al precedente art. 6;
10. contributi associativi dell'Armatore;
11. servizi delle agenzie marittime e degli spedizionieri doganali per quanto di competenza dell'Armatore;
12. la guardiania e la sorveglianza dell'imbarcazione, sia di giorno che di notte, sia per l'imbarcazione che per tutti i materiali in essa contenuti;
13. le spese per il servizio di pulizia e di riassetto dei locali della nave;
14. la fornitura delle carte nautiche;
15. spese relative alle assicurazioni secondo quanto indicato ai successivi artt. 1.9 e 1.10;
16. fornitura di acqua, CO_2 e disperdenti e corrente elettrica durante le permanenze in porto;
17. servizi portuali, quali ormeggi, disormeggi, piloti, rimorchiatori, rimozione spazzatura, tasse e diritti portuali;
18. spese relative allo smaltimento di tutti i rifiuti, inclusi quelli connessi alle apparecchiature di supporto alla ricerca e alla strumentazione scientifica di ARPAT
19. spese per le coperture assicurative di cui agli artt. 11 e 17 del presente atto.

ART. 10 - ONERI A CARICO DI ARPAT

Saranno a carico di ARPAT, le seguenti voci di spesa:

- spese per carburanti e lubrificanti necessari per la movimentazione dell'imbarcazione;
- diritti dell'Autorità marittima e costi di rilascio dei relativi certificati ;

- trascrizioni sui registri navali e rilascio dei relativi certificati;
- acquisizione dei permessi rilasciati dalle Autorità competenti per lo svolgimento delle operazioni di ricerca e di servizio;
- carichi e scarichi relativi alla strumentazione scientifica di ARPAT;
- spese di ormeggio per stazionamento fuori dal “porto base” di Livorno.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ARMATORE

Il personale e i mezzi impiegati devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando ARPAT da ogni danno e responsabilità derivante sia dalla loro inosservanza che per danni arrecati o subiti durante l’esecuzione del servizio.

L’Armatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio.

L’Armatore assume inoltre, per quanto di sua competenza, ogni responsabilità civile, amministrativa e penale per l’applicazione degli adempimenti previsti dalla normativa che regola la materia oggetto del Bando.

ARPAT è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell’Armatore nell’esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

Qualora per cause di disservizio, dovute all’Armatore, ne derivino danni all’attività di ARPAT, la ditta è tenuta al loro risarcimento.

In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dall’Armatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente ARPAT.

L’Armatore risponde pienamente per infortuni e danni provocati a persone e cose dell’ARPAT o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero della stessa ARPAT da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L’Armatore, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione e all’assicurazione di cui al successivo art. 17, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile nei confronti di ARPAT, dei terzi e dei prestatori d’opera, nonché professionale derivante dall’esecuzione del contratto con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. È facoltà di ARPAT richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dall’Armatore.

ART.11.1 - DICHIARAZIONE DI ARMATORE

La società armatrice è tenuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 265 del Codice della Navigazione, a depositare presso le competenti autorità marittime, contestualmente alla stipulazione del contratto, la dichiarazione di Armatore.

ART. 12 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ E ISPEZIONI

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto è sottoposto a costante verifica per il puntuale adempimento del contratto.

Come previsto all’articolo 1.11 del Capitolato Speciale d'Appalto, per l’intera durata di validità del presente Contratto, ARPAT avrà il diritto, in qualsiasi momento, di ispezionare la nave, oppure di incaricare ispettori debitamen-

te autorizzati ad effettuare ispezioni per suo conto, per accertare le condizioni della nave ed accertarsi che la stessa sia adeguatamente mantenuta e riparata. L'Armatore consentirà ad ARPAT di ispezionare i libri di bordo ogni qualvolta ARPAT lo riterrà necessario, con facoltà di trarne copia e fornirà ad ARPAT copia dei Crew Lists IMO nonché dei DM10 (INPS) e della denuncia mensile all' IPSEMA. L'Armatore fornirà inoltre ad ARPAT, ogni qualvolta questi si verifichino, informazioni complete circa sinistri, avarie o danni
sofferti dalla nave.

ART. 13 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

E' fatto divieto all'Armatore di sospendere il servizio di gestione armatoriale con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l'ARPAT.

L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell'Armatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Si rimanda, inoltre, all'articolo n°9 del Capitolato speciale di gara.

Qualora per cause imputabili a imperizia o negligenza dell'Armatore, dei suoi dipendenti o comunque di persone o ditte che operano per suo conto e delle cui azioni egli possa essere ritenuto responsabile, la motonave non fosse in condizioni di prendere il mare alla data preventivamente comunicata da ARPAT, non verranno pagati i corrispettivi indicati all'articolo n°4 e ARPAT avrà facoltà di risolvere, ai sensi dell'art.1453 del c.c., il presente contratto mediante pec. In tale caso ARPAT si riserva di richiedere all'Armatore il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti.

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Si rimanda all'articolo 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Si rimanda all'articolo 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi di cui al presente contratto la ditta aggiudicataria ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 18 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 17 - ASSICURAZIONE DELLA MOTONAVE

L'Armatore dovrà provvedere alle seguenti coperture assicurative (a proprie spese), nelle quali ARPAT è indicata quale beneficiario:

1. Assicurazione delle Responsabilità Armatoriali nella formula ed in base alle "RULES" dei Protection and Indemnity (P&I) Clubs per un massimale adeguato, incluso il Ricorso di Terzi (4/4THS Running Down Clause including fixed &/or floating object) inclusa "Italian Crew Clause" (compresa copertura personale di bordo e trasportati);
2. Rischi ordinari di corpo e macchine, nonchè dotazioni tecnico scientifiche fisse, della nave Compresi i rischi di incendio e furto;
3. Copertura assicurativa per le attrezzature e la strumentazione scientifica di proprietà ARPAT, a qualsiasi titolo imbarcati nella nave in oggetto;

Ai fini delle coperture dei punti 2) e 3) il valore assicurato deve essere pari a Euro 227.000,00 (duecentoventisettemila/00) così suddiviso: corpo e macchine Euro 200.000,00 (duecentomila/00), strumentazione scientifica Euro 12.000,00 (dodicimila/00), strumentazione navale Euro 7.000,00 (settemi-

la/00), sistemi e misure di sicurezza Euro 8.000,00 (ottomila/00).

L'Armatore dovrà trasmettere ad ARPAT copia di tutta la corrispondenza con la Compagnia di Assicurazioni e dovrà in particolare comunicare ad ARPAT dettagliate notizie su tutti i sinistri.

ART. 18 - FORZA MAGGIORE

Ogni ritardo od omissione nello svolgimento degli obblighi imposti da questo contratto tanto ad ARPAT che all'Armatore non sarà considerata infrazione al contratto stesso quando tale ritardo od omissione sai causato da un evento di forza maggiore verificatosi oltre il controllo delle parti. A tal fine verranno considerati casi di sciopero (salvo quelli riguardanti il personale sotto il diretto controllo delle parti), gli accidenti e gli infortuni di mare, di macchina, le esplosioni, il fuoco. Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, ARPAT e l'Armatore dovranno concordare nel minor tempo possibile le azioni da compiere e la linea di condotta da tenere.

ART. 19 - RECLAMI E CONTROVERSIE

Eventuali reclami e/o controversie con terzi nei confronti delle parti, derivanti dalla gestione tecnica ed amministrativa della nave, verranno trattati dall'Armatore, mentre quelli derivanti da prestazioni relative all'impiego scientifico della motonave verranno trattati da ARPAT. Le Parti si impegnano comunque a prestarsi reciproca assistenza nel comune interesse.

ART. 20 - ASSISTENZA A TERZI

Qualora la motonave si trovasse in condizioni di dare assistenza a terzi, e se da tale servizio ne risultasse un beneficio economico, questo sarà diviso in parti uguali tra ARPAT e l'Armatore. Ai fini del conteggio dei benefici economici andranno detratte le spese sostenute dalla motonave per tale servizio, la perdita dall'attività scientifica della motonave, la quota dovuta al personale imbarcato (marittimi e tecnici) e le spese necessarie alla riparazione di eventuali danni che la motonave avesse sofferto a causa del servizio di assistenza prestato.

ART. 21 - AVARIA COMUNE

Eventuali casi di contribuzione in avaria comune che potessero verificarsi durante l'utilizzo della motonave da parte dell'Armatore o dei suoi aventi causa, verranno regolati secondo le regole di York ed Anversa dal 1990 e loro aggiornamenti in vigore al momento della liquidazione dell'avaria e con designazione di un liquidatore gradito anche ad ARPAT.

ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Si rimanda integralmente agli articoli 11 e 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 23 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Durante il periodo di validità del presente Contratto nonché successivamente alla sua cessazione, l'Armatore sarà obbligato a non utilizzare né rivelare a terzi e a mantenere segrete le informazioni relative alle attività scientifiche e di servizio svolte a bordo della motonave, alle procedure di controllo e più in generale alle operazione eseguite dalla motonave e la documentazione (inclusi specifiche, formule, disegni, manuali, programmi per elaborazioni, dei quali è comunque vietata la duplicazione, riproduzione, divulgazione ed asportazione in qualsiasi forma o modalità) di ARPAT imponendo, in particolare tale obbligo ai suoi dipendenti e collaboratori e vietando l'uso abusivo delle informazioni, know-how e documentazione.

Resta fermo quanto disposto all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto in

materia di tutela privacy.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si rimanda integralmente all'articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 25 - RECESSO

Si rimanda integralmente all'articolo 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 26 - CESSIONE CREDITO

All'Armatore è consentito cedere i crediti derivanti dal contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

ART. 27 – VARIANTI/VARIAZIONI CONTRATTUALI

Si rimanda integralmente all'articolo n°5 del capitolato speciale di gara.

ART. 28 - RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

ARPAT e l'Armatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto e per l'assunzione di decisioni operative ed attuative delle norme in esso contenute nominano un proprio Rappresentante che avrà piena titolarità nella gestione contrattuale.

I Rappresentati delle parti per la gestione del contratto sono:

per ARPAT responsabile settore mare

per l'Armatore responsabile divisione mare

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 30 - CORRISPONDENZA

Tutta la corrispondenza tra ARPAT e l'Armatore inerente l'applicazione del presente contratto, ove non diversamente previsto, dovrà essere inoltrata per posta, per posta elettronica.

per ARPAT - Direttore Generale:

RUBELLINI Pietro

per l'Armatore - Il Legale Rappresentante

NICOSIA Massimo

ART. 31 - ALLEGATI

Al presente contratto si allegano:

Allegato 1 descrizione della M/N Poseidon e della relativa strumentazione scientifica.

Allegato 2 – Manutenzione

Allegato 3 – Elenco materiali

Allegato 4 – CSA di appalto

Allegato 5 – Relazione tecnico illustrativa e modulo offerta di gara

Per accettazione di tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore undici

Livorno, 5 maggio 2021 (cinque maggio duemilaventuno).

Firmato: NICOSIA Massimo

" : RUBELLINI Pietro

****

REPERTORIO N. 61294 RACCOLTA N. 24850

AUTENTICA

Certifico io qui sottoscritto dott. Gaetano d'ABRAMO, Notaio in Livorno, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di detta città, che, previa lettura da

me Notaio data dell'atto alle parti, i signori:
- NICOSIA Massimo, libero professionista, nato a Messina il 16 maggio 1973, domiciliato per la carica in Livorno, via dell'Artigianato, n. 69, non in proprio ma in nome e per conto della società:
- "LABROMARE s.r.l.", con sede in Livorno, via dell'Artigianato, n. 69, capitale sociale euro 7.500.000,00 interamente versato, iscritta al N. REA LI-43152 presso la C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 00100440494, nella sua qualità di consigliere, della stessa munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto, in virtu' del verbale del consiglio di Amministrazione in data 7 ottobre 2020;
- RUBELLINI Pietro, dirigente, nato a Firenze il 21 novembre 1961, domiciliato per la carica in Firenze Via Nicola Porpora n. 22, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Direttore generale di:
- "AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA" con sede legale in Firenze, Via Nicola Porpora n. 22, partita I.V.A. 04686190481, in virtu' di decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23 marzo 2021;
della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede in fine, ai margini e sugli allegati alla presenza di me Notaio che qui in calce e su detti margini mi sottoscrivo.
Livorno, 5 maggio 2021 (cinque maggio duemilaventuno)
Firmato: Notaio Gaetano d'ABRAMO